



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E SCARICHI IN
PUBBLICA FOGNATURA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22 aprile 1982

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
TITOLO I - ALLACCI.....	2
Art. 2 - Prescrizioni tecniche.....	2
Art. 3 - Esecuzione dei lavori.....	3
Art. 4 - Modalità per conseguire l'allaccio nelle pubbliche fognature.....	3
Art. 5 - Adempimenti per la realizzazione dell'allaccio.....	3
Art. 6 - Esecuzione delle opere di allaccio.....	3
Art. 7 - Riparazione dei condotti di allaccio.....	4
Art. 8 - Prescrizioni tecniche per gli allacci.....	4
Art. 9 - Opere a carico dell'Amministrazione.....	4
Art. 10 - Modificazione degli allacci privati esistenti.....	4
Art. 11 - Deflusso delle acque pluviali.....	5
TITOLO II - SCARICHI.....	5
Art. 12 - Autorizzazioni allo scarico.....	5
Art. 13 - Scarichi di insediamenti produttivi.....	5
TITOLO III - NORME COMUNI.....	6
Art. 14 - Strade private.....	6
Art. 15 - Zone convenzionate.....	6
Art. 16 - Scarichi vietati.....	7

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le modalità a cui i proprietari di insediamenti civili e/o produttivi debbono adempiere per conseguire l'allaccio e lo scarico delle acque piovane, o comunque usate, provenienti dalla loro proprietà, nella pubblica fognatura.

Agli effetti del presente Regolamento le proprietà di Enti Pubblici sono equiparate a quelle private. Restano ferme peraltro tutte le norme e prescrizioni fissate dal Regolamento.

Titolo I - ALLACCI

ART. 2

Prescrizioni tecniche

L'allaccio è sempre consentito, ma deve essere comunque effettuato a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune a mezzo di idonei fognoli di scarico sotterranei, impermeabili, resistenti alle azioni di corrosione e di erosione delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere, anche nei giunti, alle sovrappressioni che si dovessero verificare in conseguenza del funzionamento in pressione della rete di fognatura comunale.

Ove la zona sia equipaggiata con fognatura di tipo separato, anche gli allacci debbono essere effettuati con fognoli distinti per le acque comunque usate e per le acque meteoriche.

ART. 3

Esecuzione dei lavori

La domanda per l'autorizzazione della esecuzione dei lavori per l'allacciamento alla pubblica fognatura e per la immissione dei liquami nella fognatura stessa dovrà essere redatta su apposito modulo che potrà essere ritirato dall'utente presso l'Ufficio Tecnico Comunale, come da allegato al presente Regolamento.

Dovranno essere allegati alla domanda tutti indistintamente gli elaborati grafici indicati nel modulo. La domanda dovrà essere firmata dal titolare dello scarico o dall'Amministratore nel caso di Condominio.

Per la costruzione della canalizzazione di allaccio dal confine della proprietà privata all'allaccio alla pubblica fognatura potranno essere impiegate tubazioni di gres o di fibrocemento, o di PVC del tipo per fognature stradali.

Restano a carico dell'utente i ripristini delle pavimentazioni stradali; l'Ufficio Tecnico Comunale in sede di istruttoria della domanda stabilirà la cauzione che dovrà essere versata dal titolare dello scarico a garanzia della esecuzione dei detti rifacimenti a perfetta regola d'arte.

Detta cauzione potrà essere anche totalmente incamerata dal Comune qualora i rifacimenti, sia del sottofondo che della pavimentazione stradale, non fossero effettuati nei modi regolamentari o comunque con ritardo.

ART. 4

Modalità per conseguire l'allaccio nelle pubbliche fognature

Il titolare dello scarico resta unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di infortunistica durante tutto il corso dei lavori, del rispetto della segnaletica stradale e di qualsiasi danno derivante a terzi e/o a cose di terzi per effetto dei lavori di costruzione dell'allacciamento.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori in danno, sia durante il corso dei lavori che a lavori ultimati qualora i lavori stessi non vengano o non siano stati eseguiti a perfetta aderenza al progetto approvato.

L'immissione in fogna dovrà essere realizzata solo ed esclusivamente in corrispondenza dei pozzetti esistenti; in caso eccezionale potrà essere autorizzata la immissione in punti diversi, da realizzare mediante apposito pozzetto da costruire a spesa del titolare e secondo le prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 5

Adempimenti per la realizzazione dell'allaccio

In base al progetto presentato e ai dati forniti dal richiedente, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del progetto stesso.

ART. 6

Esecuzione delle opere di allaccio

Il Comune, dopo il perfezionamento degli atti tecnici e amministrativi, provvederà a rilasciare l'autorizzazione all'allaccio.

Salvi obiettivi impedimenti, i lavori saranno iniziati, ove già esistono i pozzetti al limite della proprietà privata di cui all'art. 8, entro 30 giorni dal versamento del deposito previsto dall'art. 3 o, nel caso in cui i predetti pozzetti non siano ancora realizzati, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte degli interessati dell'avvenuta esecuzione degli stessi.

I lavori saranno ultimati nei tempi tecnici necessari.

ART. 7

Riparazione dei condotti di allaccio

Tutte le canalizzazioni di allaccio, esistenti nel suolo di proprietà pubblica, anche se realizzate a spese dei proprietari degli insediamenti civili e/o produttivi, sono di proprietà del Comune.

Le eventuali riparazioni delle canalizzazioni d'allaccio, realizzate successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, anche se richieste dai privati allacciati, sono eseguite a cura e spese del Comune.

Ove, peraltro, durante le operazioni di riparazione, si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spese per la rimessa in ripristino del manufatto saranno a carico del titolare dell'allaccio, o di chi ad esso sia succeduto (proprietario singolo o condominio) nella utilizzazione dello stesso senza aver provveduto alla volturazione della autorizzazione.

Le riparazioni, invece, delle canalizzazioni di allaccio di cui al primo comma, costruite dai privati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno effettuate a cura del Comune e conformemente alle norme vigenti al momento della loro costruzione, fatta eccezione per le canalizzazioni realizzate direttamente dal Comune o da Aziende Municipalizzate.

ART. 8

Prescrizioni tecniche per gli allacci

Le tubazioni private di scarico di ogni insediamento civile e/o produttivo dovranno essere condotte direttamente e, di norma, separatamente, fino al limite della proprietà privata con quella pubblica, in corrispondenza della quale, nell'ambito della proprietà privata, dovrà essere costruito dal proprietario dell'insediamento civile e/o produttivo un pozzetto di raccolta ispezionabile, munito, se necessario, di dispositivi atti a prevenire allagamenti nei vani bassi, in quanto l'Amministrazione Comunale non garantisce lo scolo di acque nei locali posti al di sotto del primo piano seminterrato. Nel caso in cui la rete di fognatura della zona sia del tipo separato, i pozzetti debbono essere anch'essi separati.

I detti pozzetti dovranno essere tenuti in perfetta efficienza dal titolare dello scarico ed essere in qualsiasi momento accessibili al personale addetto alle ispezioni.

Nel caso di immissione di acque scorrenti a quote inferiori a quelle della massima piena prevista per la fognatura pubblica, il privato dovrà provvedere al sollevamento di dette acque a mezzo di idoneo impianto, posto nell'ambito della sua proprietà, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dai competenti Uffici Comunali.

ART. 9

Opere a carico dell'Amministrazione

Nel caso sia modificata la sede o la forma della fogna pubblica, il Comune provvederà all'esecuzione delle opere, in sede stradale o su suolo di proprietà pubblica, necessarie per il ripristino degli scarichi privati preesistenti.

ART. 10

Modificazione degli allacci privati esistenti

Qualora il proprietario di uno stabile e/o il titolare di uno scarico voglia comunque modificare il proprio allaccio alla fogna comunale, dovrà presentare al Comune formale domanda, con le norme e modalità stabilite dal presente Regolamento.

ART. 11

Deflusso delle acque pluviali

Le acque pluviali, provenienti dalle proprietà private, debbono essere convogliate, mediante apposite canalizzazioni, al pozzetto di raccolta di cui all'art. 8.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia costituita da una condotta per acque usate nettamente separata da quella delle acque bianche, queste ultime dovranno essere convogliate, a mezzo di apposite canalizzazioni, in un proprio pozzetto di raccolta sifonato ed immesse esclusivamente nella pubblica condotta per acque bianche.

Titolo II - SCARICHI

ART. 12

Autorizzazioni allo scarico

Una volta ottenuta l'autorizzazione all'allaccio nella pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di insediamenti civili e/o produttivi dovranno richiedere ed ottenere, prima dell'attivazione dei medesimi, l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti e dal Regolamento qualitativo delle acque di scarico in fognatura comunale che stabilisce le modalità per lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione, nonché quelle per la richiesta delle autorizzazioni allo scarico.

Detta autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco, previo parere espresso dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Dirigente Sanitario.

ART. 13

Scarichi di insediamenti produttivi

Le acque reflue da insediamenti produttivi saranno, a mezzo di condotte autonome impermeabili, resistenti alle azioni fisiche, chimiche e biologiche, convogliate in un pozzetto ispezionabile, ubicato nella proprietà privata, ma accessibile sempre al personale di controllo incaricato di effettuare ispezioni, misure e prelevare campioni.

Le acque, prima della immissione nella fognatura comunale, debbono essere rese conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi vigenti e dalle norme e prescrizioni fissate dal Comune nel Regolamento qualitativo delle acque di scarico in fognatura comunale che stabilisce le modalità per lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione, nonché quelle per la richiesta delle autorizzazioni allo scarico.

Il progetto dell'eventuale impianto di trattamento dovrà rispettare le norme dell'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e le successive disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

Il progetto dovrà essere redatto su un unico foglio, in quattro copie, firmato dal titolare dell'insediamento e dal progettista e dovrà contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:

- a) planimetria della zona in scala 1:5000 con indicazione del lotto dell'insediamento produttivo;
- b) planimetria del lotto di cui al punto a) in scala 1:1000 oppure 1:500 con l'indicazione dell'ubicazione degli edifici e di eventuali pozzi di attingimento di acqua per uso potabile; dell'impianto di depurazione; del tracciato e del profilo del fognolo di raccordo degli edifici all'impianto di depurazione stesso e da questo alla fognatura comunale, indicata come recapito finale; del tracciato delle condotte di adduzione dell'acqua potabile; nonché dei due pozzetti di ispezione posti uno all'entrata e l'altro all'uscita dell'impianto di depurazione;
- c) disegno in scala adeguata in pianta e sezione dell'impianto di depurazione con legenda esplicativa delle singole parti che compongono l'impianto stesso.

Al progetto di cui sopra dovrà essere allegata una relazione del calcolo dettagliata, firmata dal progettista, dalla quale risultino le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque di rifiuto da trattare, i dati tecnici delle varie fasi del trattamento, nonché i parametri dell'effluente depurato.

Il progetto dell'impianto di trattamento, per il quale si richiede l'approvazione, dovrà essere inoltrato a mezzo di domanda, firmata dal titolare dell'insediamento produttivo e dal progettista, e dovrà contenere le generalità ed il domicilio del richiedente, nonché i dati necessari alla individuazione dell'esatta ubicazione dell'insediamento stesso.

Il titolare dell'insediamento produttivo è responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che, per la natura degli scarichi effettuati, qualora detti scarichi risultino difformi da quelli autorizzati, possano derivare ai canali di fognatura, agli impianti, al personale addetto ed a terzi.

In caso di constatata inosservanza delle prescrizioni e condizioni indicate nel presente articolo, il Sindaco, oltre alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, potrà ordinarne la soppressione e, in caso di inottemperanza, disporre per l'esecuzione d'ufficio, salvo il recupero delle spese e il risarcimento dei danni arrecati.

Titolo III - NORME COMUNI

ART. 14

Strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti civili e/o produttivi siti lungo strade private.

I proprietari dei medesimi, a propria cura e spese, dovranno provvedere alla costruzione della fognatura a servizio delle strade private entro i termini di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'autorizzazione a conseguire l'allaccio della canalizzazione ubicata nella strada privata alla fogna pubblica, sarà rilasciata al primo utente che ne farà richiesta, come singolo o come consorzio, e subordinata alle seguenti condizioni:

1. Le caratteristiche idrauliche ed igieniche del tratto di fognatura di pertinenza del primo richiedente dovranno essere tali da consentire lo smaltimento di tutte le acque reflue, comunque tributarie della fogna ubicata nella strada privata;
2. Il primo richiedente, che sarà il titolare dell'allaccio, dovrà impegnarsi con atto d'obbligo, a consentire comunque, e salvo il Regolamento dei rapporti tra le parti, l'imbecco al tratto di fogna realizzato, dei fognoli di scarico delle altre proprietà e/o consentire il prolungamento della fogna stessa;
3. I successivi richiedenti l'autorizzazione all'allaccio alla fogna privata di cui sopra, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 4, dovranno consegnare al Comune anche il benestare all'allaccio, regolarmente autenticato, rilasciato dal primo richiedente.

ART. 15

Zone convenzionate

Nei casi in cui le opere di urbanizzazione siano convenzionalmente a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, per gli allacci nelle fogne dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento ed i titolari delle convenzioni dovranno acquisire tutta la documentazione in esso prevista, ivi compreso l'atto d'obbligo di cui all'art. 5 e rilasciare l'autorizzazione all'allaccio.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto del trasferimento ad essa della rete fognante.

ART. 16

Scarichi vietati

Fermo restando il disposto dell'art. 13, è comunque vietato immettere o causare la immissione nella pubblica fognatura di: liquidi, gas, vapori o materie in genere - ivi comprese spazzature, cenere e corpi solidi - che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti e le apparecchiature ivi installate, influire negativamente sugli impianti di depurazione, costituire pericolo per le persone addette alle ispezioni e riparazioni o che, comunque, possano rappresentare pregiudizio per la salute pubblica.

Il titolare dello scarico, o di chi ad esso sia succeduto (proprietario singolo o condominio) nell'utilizzazione dello stesso senza aver provveduto alla volturazione dell'autorizzazione, è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione.